

Allegato "C" all'atto del 06/02/2026 Repertorio N. 58.727 Raccolta N. 26.082 -----

----- STATUTO ASSOCIAZIONE -----

----- "INDIPENDENTEMENTE" -----

----- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -----

----- **ART. 1 – Costituzione, durata e sede** -----

È costituita l'Associazione denominata "INDIPENDENTEMENTE - Ente del Terzo Settore", di seguito denominata semplicemente Associazione. -----

L'Associazione utilizza quale acronimo "INDIPENDENTEMENTE - ETS". -----

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Ente del Terzo Settore o ETS. -----

L'Associazione avrà durata illimitata. -----

L'Associazione fissa la propria sede in Desenzano del Garda (BS). -----

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo. -----

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento. -----

----- **ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale** -----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale. -----

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge le seguenti attività di interesse generale: -----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; -----

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; -----

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni. -----

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: -----

- produrre, organizzare, realizzare e diffondere spettacoli teatrali, musicali e artistici, con lo scopo di valorizzare culturalmente il territorio; -----

- promuovere e diffondere la conoscenza storica, geografica, geologica e archeologica del Lago di Garda e delle colline moreniche gardesane; -----

- gestire pubblicazioni cartacee e digitali, siti web e altri strumenti di comunicazione, finalizzati alla divulgazione delle tematiche associative e alla promozione

del territorio gardesano ed effettuare servizio di ufficio stampa per Enti o privati; --

- organizzare e gestire eventi e corsi di danza e di discipline artistiche e, in particolare, di concorsi di poesia volti a valorizzare la creatività individuale; -----

- promuovere e realizzare convegni, seminari, stage e incontri formativi sulle materie di interesse dell'Associazione; -----

- Promuovere la conoscenza del territorio gardesano anche in chiave turistica ed anche organizzando camminate, gite, escursioni e visite guidate; -----

- organizzare percorsi di iniziazione agli sport e alle attività lacustri e all'aria aperta, con finalità educative, ricreative e di benessere psicofisico; -----

- promuovere la conoscenza e la tutela dell'ambiente naturale del Garda, mediante l'organizzazione di attività e corsi di pratiche agricole e agronomiche, con particolare attenzione all'apicoltura; -----

- promuovere progetti di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità e diffusione della conoscenza del territorio, anche attraverso l'organizzazione di tali attività in collaborazione con fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale; -----

- promuovere l'educazione ambientale e alimentare attraverso laboratori, percorsi didattici e iniziative divulgative; -----

- promuovere il turismo rurale e promuovere la cultura rurale, della biodiversità e della sostenibilità ambientale; -----

- valorizzare le tradizioni locali ed il patrimonio botanico e faunistico del territorio; -----

- favorire e sviluppare la partecipazione alla vita associativa soprattutto con i giovani che la frequentano in un'ottica di cittadinanza attiva; -----

- collaborare con altri enti, pubblici e privati, che perseguano scopi analoghi a quelli associativi. -----

L'Associazione, sempre per il raggiungimento dello scopo sociale, può compiere operazioni immobiliari, ovvero operazioni di acquisizione immobili e restauri o interventi edili. -----

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti di legge previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale. --

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico nei limiti di legge o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. -

----- TITOLO II - ASSOCIATI -----

----- ART. 3 – Ammissione -----

Sono Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. -----

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. -----

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la

domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro trenta giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile. -----

----- **ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.** -----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'associato. -----

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea. -----

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo. -----

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro. -----

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. -----

Gli associati, che non risultano iscritti come volontari, possono, nei limiti di legge, effettuare prestazioni professionali retribuite. -----

----- **ART. 5 – Perdita della qualità di associato** -----

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. -----

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. -----

La comunicazione è annotata nel Libro Associati. -----

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di associato, annotata sul Libro Associati. -----

L'associato che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. -----

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro Associati. -----

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire l'Arbitro di cui all'art. 24 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro stesso. -----

----- **ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie** -----

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

----- TITOLO III - ORGANI -----

----- ART. 7 – Organi dell'Associazione -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- a) l'Assemblea; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo; -----
- d) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale se obbligatorio per legge o deciso dagli associati. -----

----- ART. 8 – Composizione dell'Assemblea -----

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano della stessa. - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati. -----

Ciascun associato ha diritto ad un voto. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea. -----

----- ART. 9 – Convocazione -----

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione. -----

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo degli associati. -----

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in uno stato dell'Unione Europea, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. -----

----- ART. 10 – Assemblea ordinaria -----

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete: -----

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo; -----
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo; -----
- c) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo; -----
- d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; -----
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni; -----
- g) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio

o per delega. -----

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. -----

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un associato, nei limiti di legge. -----

----- **ART. 11 – Assemblea straordinaria** -----

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete: -----

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto; -----
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; -----
- c. la devoluzione del patrimonio; -----
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti. -----

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega. -----

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. -----

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione. -----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un associato, nei limiti di legge. -----

----- **ART. 12 – Il Consiglio Direttivo** -----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea. -----

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. -----

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento. -----

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. --

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Il Consiglio potrà riunirsi, anche telematicamente, secondo quanto previsto da ap-

posito Regolamento, purchè sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti. -----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. -----

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione. -----

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea. -----

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. -----

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire l'Arbitro entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro stesso. -----

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere. -----

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. -----

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo. -

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

----- **ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo** -----

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti di legge previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali. -----

----- **ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo** -----

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. -----

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. -----

Il Presidente dura in carica quattro anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. -----

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli associati, può revocare il Presidente. -----

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei con-

fronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. -----

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea. -----

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma. -----

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. -----

----- **ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo** -----

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. -----

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. -----

----- **ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo** -----

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge. -----

----- **ART. 17 – L'Organo di Controllo** -----

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge. -----

L'Organo di Controllo è monocratico. -----

L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. -----

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge. -----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile. -----

----- **TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO** -----

----- **ART. 18 – Risorse economiche** -----

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: -----

- quote di adesione annuali; -----
- contributi pubblici e privati; -----

- rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rendite patrimoniali; -----
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa; -----
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale; --
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti previsti dalla legge; -----
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017, nei limiti previsti dalla legge; -----
- entrate da attività commerciali, nei limiti previsti dalla legge; -----
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione. --

----- **ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni** -----

Il patrimonio dell'Associazione, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, è costituito da beni mobili e immobili. -----

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati. -----

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. -----

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. -----

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo. -----

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. -----

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula. -----

----- **ART. 20 – Bilancio** -----

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo. -----

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. -----

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. -----

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti previsti dalla legge, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa. -----

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefissato. -----

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale. -----

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. -----

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposi-

zione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. -----

----- **ART. 21 – Avanzi di gestione** -----

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. -----

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. -----

----- **ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori** -----

L'Associazione tiene: -----

- il Registro dei Volontari; -----
- il Libro Associati; -----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo; -----
- il Libro degli Inventari. -----

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie. -----

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso. -----

----- **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI** -----

----- **ART. 23 – Scioglimento** -----

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, secondo le determinazioni dell'Assemblea, che nomina anche il liquidatore. -----

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 o ad eventuali normative successive in materia. -----

----- **ART. 24 – Clausola compromissoria** -----

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia. -----

L'Arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili in materia di arbitrato rituale. -----

----- **ART. 25 – Legge applicabile** -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore. -----

----- **ART. 26 – Norma transitoria** -----

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro. -----

F.to Raffaella Visconti

F.to Mattei Giuseppe

F.to Janet Eileen Hall

F.to Marco Pozzoli Notaio L.S.